



Al Sig. Procuratore  
Al Sig. Dirigente

Ai Sigg. Conducenti di Automezzi

Procura della Repubblica di  
Palermo

Oggetto: Astensione dal lavoro straordinario per i conducenti di automezzi.

Nel prendere atto della singolare interpretazione fornita dal Procuratore della Repubblica di Palermo con nota del 21 ottobre u.s. sull' applicazione di taluni istituti contrattuali (reperibilità, turnazioni, lavori straordinari) riferiti alle prestazioni di lavoro dei conducenti di automezzi, nonché dell'invito rivolto agli stessi dipendenti di recedere dall'astensione lavorativa nelle giornate festive di reperibilità, si riportano di seguito le vigenti norme pattizie che disciplinano la materia.

- L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali (art. 19, comma 1, CCNL 16-5-1995);
- La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su 5,6 o 7 giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici (art. 1, comma 1, CCNL 12-1-1996 sulle Tipologie di orario di lavoro);
- All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario...La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore (art. 8, comma 1, CCNL 12-1-1996);
- In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario (art. 8, comma 5, CCNL 12-1-1996);
- Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro (art. 26, comma 1, CCNL 16-5-2001 integrativo del CCNL 16-2-1999).

**U.S.B.- Unione Sindacale di Base -Pubblico Impiego – Giustizia**

[Unione Sindacale di Base](#) - Via dell'Aeroporto n.129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233

Dall'attenta lettura delle citate previsioni contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro di tutto il personale del Comparto Ministeri, si rileva inequivocabilmente che tutte le prestazioni lavorative eccedenti le 36 ore settimanali sono straordinarie, ivi comprese quelle rese, per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, con turni di reperibilità domenicale e/o festiva che vanno regolarmente retribuite come lavoro straordinario.

E' necessario tuttavia sottolineare che questa O.S., nel richiamare codesta Amministrazione al rigoroso rispetto delle citate norme pattizie, non intende mettere in discussione i criteri organizzativi del servizio di guida a tutela dei magistrati sottoposti a vigilanza e scorta e, tantomeno, addebitare qualsivoglia responsabilità a chi, nella gestione di sempre più risicate risorse umane e materiali, è comunque tenuto a garantire il buon andamento del servizio giustizia.

La USB P.I. ribadisce che la protesta in atto è intesa a tutelare il sacrosanto diritto dei conducenti di automezzi, già penalizzati dai pesanti tagli al salario al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici, ad ottenere il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario già rese.

E' poi utile segnalare come la stessa Amministrazione Centrale, con circolare 13-7-2011 del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, abbia tra l'altro precisato che "al personale non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario non retribuibili salvo che gli interessati concordino per la loro commutazione in riposo compensativo".

Nella speranza di aver fornito a tutti i destinatari della presente, nel pieno rispetto dei distinti ruoli, un utile contributo per la pacifica risoluzione della vertenza, si porgono distinti saluti.

Roma 26 ottobre 2011

p/Coordinamento Nazionale Giustizia  
Giovanni Martullo